

## **Capitolo 13.**

### **LE OPERAZIONI DI COLLAUDO**

*13.1- I profili generali del collaudo. 13.2- Il collaudo in corso d'opera. 13.3- La figura del collaudatore. 13.4- Le pubblicazioni degli avvisi ai creditori dell'appaltatore. 13.5- Atti preordinati all'inizio delle operazioni di collaudo. Tempestività delle operazioni di competenza del direttore lavori e del responsabile del procedimento. 13.6- Verbale di visita, relazione e certificato di collaudo. 13.7- L'approvazione del collaudo. 13.8- Provvisorietà e definitività del collaudo. 13.9- Casi in cui è ammesso il certificato di regolare esecuzione. 13.10- La consegna anticipata dell'opera. 13.11- Compiti del responsabile del procedimento. 13.11.1- Compiti preliminari al collaudo. 13.11.2- Compiti connessi alle operazioni di collaudo. 13.11.3- Compiti successivi al collaudo.*

#### **13.1 I PROFILI GENERALI DEL COLLAUDO.**

Il collaudo dell'opera consiste nel controllo, da parte di soggetto appositamente incaricato e dotato della necessaria competenza tecnica, dell'esatto adempimento, ad avvenuta ultimazione dei lavori, delle obbligazioni assunte dall'appaltatore con il contratto.

In base all'art. 187 reg. il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Inoltre, il collaudo comprende tutte le verifiche tecniche stabilite dalle leggi di settore, e perciò, nel caso di opere di interesse artistico o storico di cui alla legge 1.6.1939, n. 1089, collaudatore, ai sensi dell'art. 52 r.d. 23.10.1925, n. 2537 (regolamento per la professione di ingegnere ed architetto), deve essere nominato un architetto.

Al collaudatore deve essere affidato anche il collaudo statico (arg. art. 187, co. 1, ultima parte, e art. 188, co. 6, reg.) tutte le volte che i lavori comprendono strutture.

Il collaudo, infine, comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore (art. 187, co. 2, reg.), nel senso che incombe al collaudatore di esprimere, in apposita relazione riservata, il proprio parere sulle domande dell'appaltatore (art. 195, co. 2, reg.).

Le operazioni di collaudo hanno importanza fondamentale in quanto sono finalizzate ad accertare la regolare e corretta esecuzione dei lavori ed il raggiungimento del connesso interesse pubblico. Esse perciò devono essere svolte da soggetto rimasto estraneo alla progettazione dell'opera, alla direzione dei lavori ed a qualsiasi attività di con-

trollo sugli stessi e quindi in posizione che l'assicuri l'imparzialità dei suoi giudizi (art. 188, co. 4, lett. c, reg.).

Il collaudo si articola in una serie di operazioni disciplinate dagli artt. 189 - 205 reg.

Tali operazioni si svolgono in due fasi: la prima attiene alla verifica dell'opera; la seconda, all'approvazione del collaudo.

La verifica dell'opera consiste in operazioni tecniche – quali saggi, prove ed esperimenti – volte ad accertare se l'opera è stata eseguita a regola d'arte e se è funzionale, nonché in misurazioni e riscontri finalizzati ad accertare la conformità dell'opera al progetto. Essa si articola in tre adempimenti: la visita di collaudo, di cui va redatto apposito verbale; la redazione della relazione di collaudo, contenente i commenti e le considerazioni del collaudatore in ordine alle risultanze delle operazioni effettuate con la visita, nonché l'indicazione del corrispettivo dell'appaltatore; la redazione del certificato di collaudo, che è il documento con il quale il collaudatore riassume le conclusioni contenute nella relazione e dichiara l'opera collaudabile determinando il credito liquido dell'appaltatore. La fase della verifica ha luogo "in contraddittorio" tra organi dell'amministrazione ed appaltatore. Infatti, quest'ultimo interviene alla visita, sottoscrive il verbale relativo e sottoscrive infine il certificato di collaudo.

Nella fase di approvazione del collaudo, l'organo deliberante dell'amministrazione prende atto del contenuto dei documenti redatti dal collaudatore e manifesta la sua volontà di dividerne o meno il contenuto, e perciò di accettare o meno l'opera.

### ***13.2 IL COLLAUDO IN CORSO D'OPERA.***

Generalmente il collaudo avviene dopo il compimento dell'opera (collaudo finale) ed in tal caso il collaudatore deve essere nominato nei 30 giorni successivi alla data di ultimazione dei lavori (art. 188, co. 1 reg.).

In questa ipotesi il collaudatore finale resta estraneo alla fase di esecuzione dei lavori, in quanto inizia a svolgere la sua attività di verifica dopo l'ultimazione dell'opera.

In varie ipotesi, però, l'amministrazione ha l'obbligo di dare luogo al collaudo in corso d'opera. In tali casi il collaudatore deve essere nominato entro 30 giorni dalla consegna dei lavori (art. 188, co. 1 reg.) e deve procedere a verifiche periodiche nel corso dell'esecuzione.

La finalità di questo secondo tipo di collaudo è chiara: per le opere più complesse e delicate si vuole che il collaudatore verifichi l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e conformemente al progetto lungo tutto l'iter di realizzazione dell'opera onde assicurare una più incisiva garanzia di buona ed esatta esecuzione.

Il collaudo in corso d'opera è obbligatorio nei casi previsti dall'art. 187, co. 3, reg., tra i quali particolare rilievo presenta quello delle opere comprendenti lavorazioni significative e non abituali non più ispezionabili in sede di collaudo finale.

A tale riguardo occorre osservare che la stragrande maggioranza delle opere contiene

lavorazioni non più ispezionabili al termine dei lavori, sicché su tale presupposto tutte le opere dovrebbero essere soggette a collaudo in corso d'opera. La disposizione, peraltro, richiede che si tratti di lavorazioni “*significative e non abituali*” e perciò che presentino caratteristiche del tutto particolari rispetto ad una comune tipologia di opera.

Il responsabile del procedimento deve trasmettere al collaudatore in corso d'opera, subito dopo la sua nomina, il contratto, il progetto, il programma dei lavori ed il verbale di consegna e successivamente, nel corso dell'esecuzione, gli atti aggiuntivi concernenti varianti e nuovi prezzi, i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, i rapporti periodici del direttore dei lavori e i verbali di prova sui materiali (art. 190, co. 2, reg.). Il collaudatore in corso d'opera ha facoltà di chiedere al responsabile del procedimento ogni altro atto che ritenga utile ai fini dell'espletamento del suo incarico.

L'amministrazione (e per essa, in sostanza il responsabile del procedimento) ha facoltà di richiedere al collaudatore in corso d'opera (che è pertanto obbligato a renderli) pareri in ordine ad eventuali varianti e a qualsiasi altra situazione particolare inerente all'esecuzione dei lavori (art. 192, co. 4 reg.; es., sull'avvio di un procedimento di risoluzione per inadempimento, o sulla ricorrenza delle condizioni per una sospensione dei lavori o per la concessione di un termine suppletivo, ecc.).

Il collaudatore in corso d'opera esegue verifiche attraverso visite periodiche la cui frequenza è lasciata al suo libero apprezzamento (art. 194, co. 3, reg.).

Egli redige verbale della visita che deve trasmettere al responsabile del procedimento nei 30 giorni successivi unitamente a relazione che riferisca anche sull'andamento generale dei lavori e sul rispetto dei tempi contrattuali da parte dell'appaltatore e contenga eventuali osservazioni e suggerimenti ritenuti utili per superare situazioni critiche.

La visita è obbligatoria nei casi di: 1) lavorazioni inerenti agli scavi e alle fondazioni e lavorazioni non più ispezionabili o la cui verifica risulti comunque assai difficoltosa dopo l'avvenuta esecuzione; 2) sospensione dei lavori o di anomalo andamento degli stessi (rispetto al programma) di cui il collaudatore prende cognizione dai verbali di sospensione e dai rapporti periodici del direttore dei lavori che il responsabile del procedimento è tenuto a trasmettergli tempestivamente (art. 192, co. 2, parte seconda; art. 190, co. 2, lett. d ed e, reg.).

Naturalmente le ulteriori attività del collaudatore in corso d'opera concernenti le operazioni di collaudo successive all'ultimazione dei lavori sono identiche a quelle del collaudatore finale.

### 13.3 LA FIGURA DEL COLLAUDATORE.

L'incarico di collaudatore può essere attribuito a chi è in possesso della laurea in ingegneria o in architettura, dell'abilitazione all'esercizio della professione, nonché dell'iscrizione da almeno 5 anni nell'albo professionale (quest'ultimo requisito peraltro non è richiesto per i dipendenti pubblici).

Il collaudatore, di regola, è organo monocratico. Fanno eccezione i lavori che per la loro complessità richiedono l'apporto di più professionalità; in tal caso l'incarico è affidato ad una commissione composta da tre soggetti, di cui uno può essere, qualora la tipologia di opera lo richieda, laureato in geologia o in agraria.

Il collaudatore, sia esso collaudatore singolo sia esso commissione, deve essere prescelto dall'ente appaltante all'interno dei propri organici secondo criteri di professionalità, trasparenza e rotazione che ogni amministrazione deve prestabilire nel contesto della propria autonomia regolamentare interna (art. 28, co. 4, della legge).

L'incarico di collaudo può essere affidato a soggetti esterni soltanto in caso di assenza, nel proprio organico, di soggetti in possesso dei requisiti necessari. Ciò vuol dire che l'affidamento esterno è possibile non soltanto allorché manchino in organico ingegneri o architetti muniti dell'abilitazione professionale, ma anche quando, pur essendovi in organico tali figure professionali, queste non posseggano una specifica qualificazione tecnica commisurata alla tipologia e complessità dell'opera. La carenza in organico di soggetti dotati della necessaria professionalità deve essere, ai fini dell'affidamento dell'incarico del collaudo a soggetti esterni, certificato dal responsabile del procedimento, il quale pertanto deve adottare un provvedimento che motivi l'esistenza di tale presupposto.

La certificazione del responsabile del procedimento assume rilevanza esterna poiché, ove non adeguatamente motivata ovvero erronea nei presupposti, legittima i funzionari interni alla struttura, possibili destinatari dell'incarico di collaudo, alla sua impugnazione davanti al competente giudice amministrativo.

I collaudatori esterni vengono scelti da parte della stazione appaltante tra professionisti iscritti in appositi elenchi tenuti presso il Ministero dei Lavori Pubblici, le regioni e le province autonome per distinte specializzazioni. Ne consegue che l'amministrazione appaltante deve prescegliere, nell'ambito degli elenchi, professionisti iscritti agli stessi per specializzazione corrispondente alla tipologia dell'opera da collaudare.

Per assicurare la rotazione degli incarichi è stabilito che l'amministrazione appaltante non può conferire l'incarico di collaudo a soggetto cui in precedenza ne abbia conferito un altro, se non sono trascorsi almeno 6 mesi (per i collaudi in corso d'opera) o un anno (per i collaudi finali) dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo.

Per la delicatezza della funzione di collaudatore sono previste alcune cause di incompatibilità.

Un primo motivo concerne i soggetti che nel triennio precedente abbiano avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'appaltatore o con i subappaltatori dell'opera da

collaudare. La finalità è quella di evitare che il collaudatore, in ragione dei precedenti rapporti, possa essere indotto a valutazioni benevole o, al contrario, eccessivamente rigorose (nel caso di inimicizia) nei confronti degli appaltatori.

Un secondo motivo di incompatibilità di carattere generale concerne tutti i soggetti che in qualsiasi modo abbiano svolto attività di controllo sulla progettazione, attività di progettazione, vigilanza, direzione lavori o in senso lato attività di amministrazione attiva o di controllo sul progetto o sui lavori da collaudare. La finalità del divieto è evidente: il collaudatore, nel corso del suo esame, può rilevare difetti di progettazione o erronei comportamenti della direzione lavori che abbiano comportato vizi o altre conseguenze pregiudizievoli, e di conseguenza, direttamente o indirettamente, le sue valutazioni possono costituire censure nei confronti del progetto o della direzione lavori, nonché di tutti coloro che in qualche modo abbiano esercitato con esito favorevole su tali attività funzioni di amministrazione attiva o di controllo.

Un terzo motivo di incompatibilità è stabilito relativamente ai soggetti che facciano parte di organismi che esercitino compiti di vigilanza sull'intervento da collaudare (art. 188, co. 4, lett. d, reg.). La disposizione ricomprende nel divieto tutti gli amministratori o dipendenti degli organismi di vigilanza, anche se in concreto non espletino personalmente tali funzioni.

### ***13.4 LE PUBBLICAZIONI DEGLI AVVISI AI CREDITORI DELL'APPALTATORE.***

Il responsabile del procedimento, prima dell'avvio del collaudo ed immediatamente dopo la redazione del certificato di ultimazione dei lavori, deve provvedere a darne comunicazione scritta al sindaco o ai sindaci dei comuni nei cui territori sono stati realizzati i lavori, con richiesta di eseguire la pubblicazione negli albi pretori di un avviso contenente l'invito ai terzi – che si ritengano titolari di crediti nei confronti dell'appaltatore per occupazioni illegittime di aree o stabili o per danni loro arrecati nell'esecuzione dei lavori – a presentare, nel termine massimo di 60 giorni, i relativi reclami o domande con l'indicazione delle ragioni dei loro crediti e con la relativa documentazione probatoria. Stessa richiesta il responsabile del procedimento deve rivolgere al prefetto per la pubblicazione dell'avviso sul Foglio degli annunci legali della provincia. Successivamente il sindaco ed il prefetto trasmettono i reclami eventualmente loro presentati al responsabile del procedimento. Questo valuta detti reclami ed invita l'appaltatore a soddisfare i crediti dei terzi da lui ritenuti fondati; trasmette quindi al collaudatore i reclami ricevuti corredati del suo parere in ordine alla fondatezza di ciascuno di essi (art. 189 reg.).

Il collaudatore nella sua relazione si esprime sulla fondatezza dei reclami. Successivamente, l'amministrazione, all'atto dell'approvazione del collaudo, si esprime anch'essa sulla fondatezza delle richieste dei terzi danneggiati (art. 204, co. 3, reg.).

La legge, peraltro, nulla dice circa il tipo di provvedimento che l'amministrazione può assumere a seguito del riconoscimento della fondatezza dei reclami. È da ritenere che

l'amministrazione non può subordinare il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione alla soddisfazione, da parte dell'appaltatore, dei crediti vantati dai terzi che essa ritenga fondati. Va infatti ricordato che nel contrasto tra appaltatore e terzo circa la fondatezza della pretesa, l'unica autorità legittimata a decidere è quella giurisdizionale, sicché, su tale presupposto, l'amministrazione agirebbe arbitrariamente qualora subordinasse il pagamento del saldo e/o lo svincolo della cauzione al soddisfacimento di un credito del terzo in contestazione.

L'utilità e la finalità della disciplina degli avvisi *ad opponendum* sono perciò solo quelle di un tentativo preliminare di conciliazione fondato sull'autorevolezza del parere del responsabile del procedimento, prima, del collaudatore, dopo, ed infine dell'amministrazione in sede di approvazione del collaudo. Qualora la conciliazione non abbia luogo perché l'appaltatore dissente dalle valutazioni dei predetti organi, al terzo non resta che il ricorso al giudice.

### ***13.5 ATTI PREORDINATI ALL' INIZIO DELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO. TEMPESTIVITÀ DELLE OPERAZIONI DI COMPETENZA DEL DIRETTORE LAVORI E DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.***

Come si è già precisato, le operazioni di collaudo consistono in tre atti: la visita di collaudo, la relazione di collaudo ed il certificato di collaudo.

Il certificato di collaudo deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori (art. 192, co. 1, reg.) e tale tempestivo adempimento riveste importanza notevole, visto che soltanto a seguito di esso ha luogo lo svincolo della cauzione ed il pagamento della rata di saldo (art. 205 reg.). Il mancato rispetto del termine, salvo che non dipenda da cause di forza maggiore (art. 1218 cod. civ.) o da colpa dell'appaltatore, comporta perciò per l'amministrazione l'obbligo di ristorare l'appaltatore dei danni subiti (es. protrazione della custodia e manutenzione).

Naturalmente, il collaudatore deve essere messo in condizioni di poter rispettare quel termine con la tempestiva adozione, da parte degli organi dell'amministrazione, di una serie di atti: innanzitutto, la nomina del collaudatore finale (il problema non si pone per il collaudatore in corso d'opera che viene nominato subito dopo la consegna dei lavori) che deve avvenire entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori (art. 188, co. 1, reg.).

Il direttore lavori deve compilare il conto finale e relativa relazione e trasmetterli subito dopo l'ultimazione dei lavori al responsabile del procedimento. Questo una volta ricevuto il conto finale e la relazione del direttore dei lavori, deve provvedere tempestivamente agli atti di sua competenza, e cioè:

- a) invitare l'appaltatore a sottoscrivere il conto finale (art. 174 reg.);
- b) trasmettere al collaudatore i predetti documenti (conto finale, relazione del direttore dei lavori, la propria relazione sul conto finale contenente anche il giudizio sulle riserve), nonché il progetto e tutti

gli altri atti necessari alle operazioni di collaudo indicati all'art. 190 reg. (contratto, atti aggiuntivi per varianti, verbali, atti contabili, ecc.).

Tali attività devono essere contenute in tempi tali da rendere possibile al collaudatore il rispetto del termine di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori per l'emissione del certificato di collaudo. Pertanto, se la trasmissione degli atti al collaudatore avviene in un momento prossimo alla scadenza del termine di 6 mesi o comunque tale da lasciargli tempi non adeguati alle operazioni che egli deve effettuare, nessuna contestazione può essergli mossa per il ritardo nell'emissione del certificato di collaudo.

### ***13.6 VERBALE DI VISITA, RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO.***

Non appena ricevuti i documenti, il collaudatore deve con immediatezza fissare il giorno della visita, alla quale partecipano anche l'appaltatore, il responsabile del procedimento, il direttore dei lavori, il personale incaricato della sorveglianza e contabilità, nonché, ove imposto da norme speciali, anche rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

Il mancato intervento di uno o più di tali soggetti peraltro non osta allo svolgimento del collaudo. Va però ricordato che il mancato invito all'appaltatore e la sua conseguente assenza determina l'invalidità del collaudo, venendo in tal caso meno l'esigenza cogente che lo stesso si svolga in contraddittorio.

In caso di mancato intervento dell'appaltatore le operazioni di collaudo vengono svolte alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante, il cui costo grava sull'appaltatore stesso (art. 191, co. 3, reg.).

Il collaudatore durante la visita esegue un duplice accertamento e cioè: a) la corrispondenza tra i disegni di progetto e le opere realizzate; b) tutte le prove tecniche (saggi, accertamenti, ecc.) che ritiene necessarie per il controllo sulla corretta esecuzione dei lavori. Il numero e la consistenza di tali prove è rimessa all'apprezzamento tecnico del collaudatore (art. 192, co. 2 e 3, reg.), il quale, peraltro, deve agire con criteri di ragionevolezza perché, ove disponesse accertamenti (spesso costosi) sproporzionati rispetto alle reali esigenze del caso, incorrerebbe nell'ipotesi di abuso del diritto, poiché graverebbe l'appaltatore di oneri non giustificati. Infatti, gli accertamenti tecnici da eseguire nel corso della visita di collaudo vengono effettuati a cura e spese dell'appaltatore, il quale non soltanto deve mettere a disposizione del collaudatore gli operai e le attrezzature necessarie, ma deve provvedere al ripristino dei punti dell'opera alterati dagli accertamenti (art. 193, co. 1 e 2, reg.). L'appaltatore che ritenga eccessive le prove tecniche disposte dal collaudatore può, ovviamente, rifiutarne l'esecuzione per la parte eccedente la misura da lui ritenuta giusta, ma in questo caso il collaudatore può disporre l'esecuzione d'ufficio dandone incarico ad altri soggetti e detraendo la relativa spesa dalla rata di saldo dovuta all'appaltatore (art. 193, co.3, reg.).

Il verbale della visita, contenente la descrizione delle verifiche effettuate, è sottoscrit-



to da tutti i soggetti intervenuti, i quali possono formulare in calce al verbale stesso loro considerazioni. Anche il responsabile del procedimento naturalmente ha facoltà di formulare le sue osservazioni in ordine ad operazioni che non ritenga correttamente eseguite.

Dopo la conclusione della visita di collaudo e la redazione del relativo verbale, il collaudatore redige la relazione di collaudo; a tal fine raffronta i dati di fatto rilevati col progetto e con la contabilità dei lavori onde verificare: a) se i lavori sono stati realizzati in conformità al progetto; b) se i dati della contabilità corrispondono a quanto effettivamente eseguito dall'appaltatore; c) se i lavori furono eseguiti a regola d'arte.

Questi accertamenti formano oggetto della relazione di collaudo, che è l'atto nel quale il collaudatore espone in forma analitica i suoi giudizi circa la corretta esecuzione delle opere ed il corrispettivo spettante all'appaltatore. Essa è sottoscritta soltanto dal collaudatore - e perciò non deve essere portata a conoscenza dell'appaltatore - e deve essere accompagnata da altra relazione, separata e riservata, nella quale lo stesso collaudatore esprime il proprio parere sulle riserve dell'appaltatore e sulle penali applicate per ritardi dell'appaltatore (art. 195, co. 2, reg.).

Il collaudatore nella relazione di collaudo deve esprimere giudizio:

- a) se l'opera è o meno collaudabile;
- b) se, pur essendo l'opera collaudabile, vi siano difetti;
- c) se debbano essere apportate rettifiche alle risultanze del conto finale.

Il giudizio di non collaudabilità è estremamente grave, poiché discende dall'accertamento dell'esistenza di difetti o vizi tali da rendere l'opera assolutamente inaccettabile.

In tal caso il collaudatore non rilascia il certificato di collaudo, informa tempestivamente l'amministrazione trasmettendole la relazione di collaudo e propone i provvedimenti da adottare che, a seconda dei casi, possono essere: 1) o un rifiuto definitivo dell'opera realizzata, con conseguente ordine di demolizione, restituzione delle somme corrisposte, oltre al risarcimento del danno; 2) oppure l'intimazione all'appaltatore di procedere a sue spese, entro un termine prestabilito, all'esecuzione delle opere ed interventi integrativi atti a rendere l'opera idonea ai suoi scopi, salvo anche in tal caso il risarcimento dei danni per la cattiva esecuzione ed i ritardi nell'ultimazione.

Quando il collaudatore, pur dichiarando la collaudabilità dell'opera, rileva difetti, si possono verificare due ipotesi.

Se i difetti sono di lieve entità e riparabili in breve tempo, il collaudatore sospende l'emissione del certificato di collaudo e prescrive all'appaltatore di eseguire, entro un termine predeterminato, i lavori necessari a sanare l'opera dai difetti. Dopo la loro esecuzione, il direttore dei lavori deve controllare che i lavori siano stati completamente e regolarmente realizzati, con attestazione che deve essere confermata dal responsabile del procedimento. Ricevuta quest'ultima, il collaudatore emette il certificato di collaudo, previa verifica sui lavori di riparazione eseguiti, verifica che però non è obbligato-



ria e la cui attuazione perciò è rimessa all'apprezzamento del collaudatore stesso (art. 197, co. 2, reg.).

Se invece i difetti non sono tali da comportare la non collaudabilità dell'opera e d'altra parte non consistono in difetti di lieve entità riparabili in breve tempo, il collaudatore emette il certificato di collaudo, ma opera sul corrispettivo dell'appaltatore una detrazione corrispondente al minor pregio dell'opera che i difetti determinano (art. 197, co. 3, reg.).

Quando infine il collaudatore rileva gravi discordanze tra i dati della sua relazione di collaudo ed i dati del conto finale (art. 196, co. 2, reg.), sospende l'emissione del certificato di collaudo e segnala la circostanza al responsabile del procedimento formulando le sue proposte per le decisioni dell'amministrazione, che in sostanza ha tre possibilità: 1) rimettere gli atti contabili al direttore dei lavori perché controlli la contabilità e la rettifichi; 2) disporre la rettifica di ufficio ad opera del responsabile del procedimento; 3) disporre la rettifica di ufficio ad opera del collaudatore.

Effettuate le necessarie rettifiche, ha luogo l'emissione del certificato di collaudo.

Il collaudatore emette il certificato di collaudo quando il giudizio da lui formulato nella relazione di collaudo accerta la collaudabilità dell'opera in quanto correttamente eseguita (art. 199 reg.).

Il verbale di visita, la relazione di collaudo ed il certificato di collaudo possono essere contenuti in un unico documento.

Emesso il certificato di collaudo, il collaudatore lo trasmette per la sua accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo entro venti giorni dalla sua ricezione.

L'appaltatore, all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo, ha facoltà di formulare riserve "*rispetto alle operazioni di collaudo*" (art. 203, co. 1, reg.). Egli pertanto deve formulare le sue riserve sul certificato di collaudo a pena di decadenza, qualora ritenga non corrette le operazioni del collaudo e le sue risultanze.

Il collaudatore, preso atto delle riserve dell'appaltatore sul certificato di collaudo, può procedere a nuove visite per verificarne la fondatezza.

All'atto della emissione del certificato di collaudo sorgono importanti obblighi per l'amministrazione; essa, infatti: 1) deve procedere allo svincolo della cauzione definitiva; 2) deve provvedere entro novanta giorni al pagamento della rata di saldo previa prestazione di garanzia fideiussoria da parte dell'appaltatore (artt. 102, co. 3, e 205 reg.); 3) deve prendere in consegna l'opera; quest'ultimo adempimento è assai importante perché costituisce il passaggio materiale dell'opera, con i connessi oneri di custodia e manutenzione, dall'appaltatore all'amministrazione.

Il responsabile del procedimento pertanto, preso atto dell'avvenuta emissione del certificato di collaudo, deve immediatamente dare luogo alla presa in consegna dell'opera attraverso apposito verbale sottoscritto da lui e dall'appaltatore.

Come detto, il certificato di collaudo deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori (art. 192, co. 1, reg.).

Dall'emissione del certificato di collaudo derivano importanti conseguenze (presa in consegna dell'opera, svincolo cauzione definitiva, pagamento della rata di saldo), sicché la sua ritardata emissione produce all'appaltatore danni consistenti nell'ingiustificato protrarsi degli oneri di manutenzione e custodia dell'opera e nel ritardo nella corresponsione della rata di saldo. Non si determinano invece danni per i maggiori premi per il mantenimento delle fideiussioni poiché queste in tal caso si estinguono di diritto alla scadenza del sesto mese dalla ultimazione dei lavori (art. 37, co. 1, CGA).

Se il ritardo nell'emissione del certificato di collaudo dipende da responsabilità dell'amministrazione, questa risponde per i danni arrecati all'appaltatore il quale, per evitare la decadenza, deve formulare le relative riserve sul certificato di collaudo allorché esso gli viene sottoposto per la firma (art. 203, co. 1, reg.).

Questo effetto non si produce se il ritardo deriva da responsabilità dell'appaltatore che, per es., non abbia messo tempestivamente a disposizione del collaudatore gli operai ed i mezzi necessari alla esecuzione del collaudo (art. 193 reg.) oppure abbia eseguito l'opera con difetti che poi, su prescrizione del collaudatore, abbia dovuto riparare (art. 196, co. 2, reg.). In tali ipotesi l'amministrazione è esonerata da responsabilità per ritardo, e qualora subisca danni per effetto del ritardato collaudo ha titolo per chiederne il ristoro all'appaltatore.

Allorché le operazioni di collaudo si prolungano oltre il termine stabilito, il collaudatore ne dà comunicazione al responsabile del procedimento indicandogli i provvedimenti da assumere per il completamento del collaudo (es., esecuzione di ufficio delle prove di collaudo, quando l'appaltatore non ottemperi ai suoi obblighi di mettere a disposizione del collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera necessari).

Se il responsabile del procedimento accerta che i ritardi sono imputabili al collaudatore, lo diffida a completare le operazioni di collaudo entro un termine non superiore a 30 giorni; decorso il quale, propone all'organo competente dell'amministrazione la revoca dell'incarico.

Il responsabile del procedimento ha facoltà di esercitare il predetto potere di diffida, anche prima dello scadere del termine legale per il compimento del collaudo, tutte le volte che sussista il fondato pericolo che per la lentezza con cui le operazioni vengono condotte (o per la loro assenza) il termine di sei mesi non possa essere rispettato.

### ***13.7 L'APPROVAZIONE DEL COLLAUDO.***

Il certificato di collaudo deve essere tempestivamente trasmesso dal collaudatore al responsabile del procedimento, il quale lo inoltra all'organo deliberante dell'amministrazione per l'approvazione. Questa costituisce atto di controllo sulla regolarità del collaudo.

L'amministrazione può perciò rilevare irregolarità nell'operato del collaudatore e deliberare motivatamente la non approvazione del collaudo. In tal caso può disporre che lo stesso collaudatore proceda ad un supplemento di collaudo, ovvero, nei casi più gravi,

può negare l'approvazione e nominare un nuovo collaudatore per procedere ad un nuovo collaudo.

### ***13.8 PROVVISORIETÀ E DEFINITIVITÀ DEL COLLAUDO.***

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorso due anni dalla data della sua emissione qualora questa abbia luogo entro il termine prescritto (art. 192, co. 1°, reg.) di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ovvero decorso due anni dalla scadenza di tale termine qualora l'emissione del certificato di collaudo avvenga dopo.

Finché il certificato di collaudo non assume carattere definitivo l'appaltatore risponde nei confronti dell'amministrazione per le difformità ed i vizi dell'opera, di cui all'art. 1667 cod. civ., anche se essi erano riconoscibili in sede di collaudo provvisorio, e con la sola condizione che siano stati denunciati dall'amministrazione prima che il certificato di collaudo divenga definitivo (art. 28, co. 3 e 10, della legge).

Tale disciplina speciale deroga in modo significativo a quella stabilita dall'art. 1667 cod. civ. per gli appalti privati, secondo cui la garanzia per le difformità ed i vizi non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano in questa sede da lui riconoscibili; il committente inoltre deve farne denuncia all'appaltatore entro 60 giorni dalla scoperta.

Nell'appalto di lavori pubblici vi sono due deroghe a detta disciplina civilistica che ampliano la tutela dell'amministrazione, in quanto la garanzia non viene meno anche se in sede di collaudo i vizi o le difformità erano riconoscibili dal collaudatore e nonostante ciò non sono stati accertati; inoltre, non opera il termine di decadenza di sessanta giorni dalla scoperta, poiché la denuncia dei vizi o delle difformità (e cioè la loro comunicazione da parte dell'amministrazione all'appaltatore) è possibile finché il collaudo non diviene definitivo, e cioè finché non trascorrono due anni dall'emissione del certificato di collaudo.

La finalità di tale disciplina è di evitare che per effetto di un collaudo superficiale, che non accerti vizi o difformità riconoscibili, vengano meno le garanzie per l'amministrazione.

Quando il collaudo diviene definitivo (col decorso del termine di due anni), l'amministrazione svincola la cauzione prestata dall'appaltatore per il pagamento della rata di saldo e la garanzia per vizi o difformità non può essere più fatta valere nei confronti dell'appaltatore.

Va però ricordato che tale speciale disciplina non comprende la garanzia decennale per rovina e difetti di cose immobili di cui all'art. 1669 cod. civ. L'appaltatore perciò risponde nei confronti dell'amministrazione se il bene immobile nel corso di dieci anni dalla sua ultimazione, per difetti di costruzione o comunque per fatti imputabili all'appaltatore, rovini o presenti pericolo di rovina o gravi difetti. L'amministrazione decade dalla garanzia qualora nel termine di un anno dalla scoperta del vizio non ne faccia

denuncia all'appaltatore; una volta fatta la denuncia nel termine, è evitata la decadenza, ma il diritto si prescrive in un anno dalla denuncia stessa (art. 1669, co. 2, cod. civ.), sicché l'amministrazione entro tale termine, per non perdere la garanzia, deve interrompere la prescrizione compiendo uno degli atti di cui all'art. 2943 cod. civ. (atto di citazione; atto di costituzione in mora; domanda di arbitrato).

### ***13.9 CASI IN CUI È AMMESSO IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.***

Per i lavori di importo non rilevante e di non particolare complessità tecnica, è prevista una procedura di verifica della corretta esecuzione dell'opera più agile rispetto al collaudo, e cioè il certificato di regolare esecuzione, il quale sostituisce a tutti gli effetti il collaudo e viene perfezionato dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento (art. 208, co. 1, reg.).

Il certificato di regolare esecuzione è obbligatorio per i lavori di importo inferiore a 200.000 euro, mentre per i lavori il cui importo è compreso tra 200.000 e 1.000.000 di euro è rimessa all'apprezzamento dell'amministrazione la possibilità di farvi o meno ricorso (art. 28, co. 3, seconda parte, della legge).

Nei casi in cui l'amministrazione non ha l'obbligo ma soltanto la facoltà di ricorrere al certificato di regolare esecuzione, tale facoltà va esercitata con particolare attenzione, limitatamente, cioè, a quei lavori che abbiano avuto uno svolgimento fisiologico e perciò non presentino l'esigenza di un controllo da parte di un soggetto rimasto estraneo all'esecuzione.

Il direttore dei lavori, poiché il certificato di regolare esecuzione è sostitutivo del certificato di collaudo, deve seguire lo stesso procedimento stabilito per il collaudatore dagli artt. 189 e seguenti del regolamento (avvisi *ad opponendum*, visita, relazione ex art. 195 reg., ecc.).

Gli effetti del certificato di regolare esecuzione sono del tutto analoghi a quelli del collaudo. Dalla sua emissione (che deve avvenire entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori) deriva per l'amministrazione l'obbligo di prendere in consegna l'opera, di svincolare la cauzione definitiva e di pagare la rata di saldo all'appaltatore previo rilascio di fideiussione.

Anche il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e diviene definitivo con il decorso di due anni dal certificato stesso se emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla scadenza del terzo mese se emesso oltre tale termine.

Il certificato di regolare esecuzione è soggetto a preventiva conferma da parte del responsabile del procedimento (art. 208, co. 1, reg.). Le sue risultanze possono perciò essere disconosciute o comunque non condivise dal responsabile del procedimento, il quale può assumere un motivato provvedimento di diniego di conferma ed un conseguente provvedimento di attuazione del collaudo ovvero, quando questo non sia necessario, un provvedimento di rettifica d'ufficio delle risultanze del certificato di regolare esecuzione.

### ***13.10 LA CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA.***

L'amministrazione può avere necessità di utilizzare l'opera o parte di essa prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio (art. 200 reg.). In questa ipotesi è possibile che essa prenda in consegna l'opera in un qualsiasi momento intercorrente tra la data dell'ultimazione e quella del collaudo provvisorio.

Tale facoltà può, però, essere esercitata soltanto se sia stata espressamente prevista nel contratto di appalto.

Perché possa aver luogo la consegna anticipata sono, poi, necessari alcuni adempimenti, e cioè: 1) l'avvenuta esecuzione con esito favorevole del collaudo statico (naturalmente per le opere per le quali esso sia prescritto); 2) l'avvenuto inoltro da parte del responsabile del procedimento, alle competenti autorità, della richiesta del certificato di abitabilità o di agibilità dell'impianto (naturalmente, anche in tal caso, per le opere per cui detti certificati sono prescritti); 3) che siano stati eseguiti (e perciò siano funzionanti, perché altrimenti la disposizione non avrebbe senso) gli allacciamenti idrici, elettrici e fognari; 4) che siano state eseguite le prove tecniche prescritte nel capitolato speciale di appalto; 5) che sia stato redatto lo stato di consistenza delle opere realizzate.

Quando l'amministrazione decide di dar luogo alla consegna anticipata, chiede al collaudatore di verificare l'esistenza dei suddetti adempimenti nonché di accertare che dall'utilizzazione anticipata dell'opera non derivino pericoli o inconvenienti.

Il collaudatore redige apposito verbale circa la sussistenza dei detti presupposti; verbale che deve essere sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento.

Se il verbale è sottoscritto senza contestazioni da parte di questi due ultimi organi, si dà luogo senz'altro alla consegna anticipata dell'opera dall'appaltatore all'amministrazione, di cui deve essere redatto apposito ulteriore verbale contenente la descrizione di tutte le operazioni eseguite (art. 200, co. 1, lett. e).

La consegna anticipata dell'opera deve essere effettuata dal direttore lavori in contraddittorio con l'appaltatore (ed il relativo verbale deve essere redatto e sottoscritto dallo stesso e dall'appaltatore) su disposizione del responsabile del procedimento, la cui manifestazione di volontà in tal senso può anche risultare da sua sottoscrizione del verbale.

Va chiarito che la consegna anticipata dell'opera non preclude eventuali giudizi negativi circa difetti, manchevolezze o vizi dell'opera, che il collaudatore accerti successivamente in sede di visita di collaudo (art. 200, co. 3, reg.).

Se però tali vizi derivano da un uso improprio del bene o da imperizia o negligenza nella sua utilizzazione da parte dell'amministrazione, l'appaltatore è esonerato da responsabilità, ma a tal fine, per evitare la decadenza, deve iscrivere riserva sul certificato di collaudo per contestare le risultanze dello stesso.

Con la consegna anticipata dell'opera passa a carico dell'amministrazione l'onere della sua custodia, ma resta a carico dell'appaltatore quello della sua manutenzione fino al collaudo provvisorio. L'amministrazione deve però utilizzare l'opera con la dovuta

diligenza ed in modo tale da non aggravare gli oneri di manutenzione a carico dell'appaltatore oltre la misura corrispondente ad una manutenzione ordinaria, tipica, cioè, della tipologia cui appartiene l'opera. Ove aggravasse oltre questo limite l'onere di manutenzione dell'appaltatore, incorrerebbe in ipotesi di abuso del diritto, con la conseguenza che dovrebbe poi risarcire l'appaltatore dei maggiori oneri economici da lui sopportati.

### ***13.11 COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.***

In ordine al collaudo, gli specifici compiti del responsabile del procedimento vanno distinti in tre gruppi a seconda della fase temporale in cui intervengono, e cioè:

- 1) compiti preliminari al collaudo;
- 2) compiti connessi alle operazioni di collaudo;
- 3) compiti successivi al collaudo.

#### **13.11.1 Compiti preliminari al collaudo.**

Il responsabile del procedimento, nei casi in cui l'organico dell'ente appaltante risulti carente di soggetti in possesso dei necessari requisiti di idoneità per effettuare il collaudo, e sia perciò necessario attribuire l'incarico a soggetti esterni, deve attestare formalmente la sussistenza di tale presupposto.

Sul piano operativo, all'atto della ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento deve provvedere a curare la procedura degli avvisi ai creditori di cui all'art. 189 reg., a conclusione della quale deve invitare l'impresa a soddisfare e crediti da lui riconosciuti fondati.

Una volta ricevuti il conto finale e la relazione del direttore dei lavori, deve trasmetterli immediatamente al collaudatore unitamente agli altri documenti di cui all'art. 190 co. 1, reg.

Nel caso di collaudo in corso d'opera il responsabile del procedimento deve trasmettere al collaudatore, subito dopo la nomina dello stesso, tutti i documenti dell'appalto, tra cui il programma di esecuzione dei lavori redatto dall'impresa, avendo poi cura di comunicargli tempestivamente eventuali variazioni al programma stesso.

Infine, il responsabile del procedimento, una volta ricevuta dal collaudatore notizia del giorno della visita di collaudo, deve darne informazione all'appaltatore, al direttore dei lavori, agli incaricati della sorveglianza e contabilità perché possano intervenire (art. 191 reg.).

#### **13.11.2 Compiti connessi alle operazioni di collaudo.**

Un primo e più generale compito riguarda la sorveglianza sui tempi del collaudo, con-

siderato che questo deve concludersi tassativamente, con l'emissione del relativo certificato, entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori. A tal fine, il responsabile del procedimento, qualora accerti ritardi dovuti a lentezza del collaudatore, deve sollecitargli gli adempimenti di sua competenza assegnandogli un breve termine (non superiore a 30 giorni), e in caso di persistenza nell'inadempimento, propone all'ente appaltante la revoca dell'incarico (art. 192, co. 3, reg.).

Quanto alle operazioni di collaudo, il responsabile del procedimento interviene alla visita e deve poi sottoscrivere il relativo verbale (art. 194, co. 4, reg.). In questa sede ha facoltà di esprimere sue osservazioni circa le operazioni effettuate nel corso della visita stessa.

Vi sono, poi, quattro casi in cui il collaudatore deve sospendere le operazioni di collaudo e riferirne al responsabile del procedimento.

Il primo caso è quello in cui il collaudatore rilevi gravi discordanze tra la contabilità ed i lavori eseguiti (art. 196, co. 2, reg.); in tale ipotesi, dopo aver sospeso le operazioni di collaudo, formula le sue proposte al responsabile del procedimento il quale, a sua volta, esprime parere sulla circostanza sottopostagli e trasmette il tutto all'organo deliberante della stazione appaltante. Verosimilmente, le proposte possono concernere la rettifica della contabilità e nei casi più gravi l'assunzione di provvedimenti nei confronti dei responsabili della contabilità medesima.

Il secondo caso è quello in cui il collaudatore rilevi nell'opera difetti di poca entità, e di conseguenza sospenda le operazioni di collaudo prescrivendo direttamente all'appaltatore le lavorazioni da eseguire per rimediare ai difetti. Successivamente, le operazioni proseguono soltanto dopo che l'appaltatore abbia eliminato i difetti e tale circostanza sia attestata da dichiarazione del direttore dei lavori confermata dal responsabile del procedimento (art. 197, co. 2, reg.). Con tale conferma il responsabile del procedimento di fatto fa proprie, condividendone la responsabilità, le valutazioni del direttore dei lavori in ordine all'avvenuta eliminazione dei vizi.

Il terzo caso è quello in cui il collaudatore riscontri lavorazioni ulteriori rispetto a quelle di progetto (non coperte, cioè, da preventiva approvazione di variante), indispensabili all'esecuzione dell'opera e meritevoli di collaudo, e di conseguenza sospenda le operazioni riferendo della situazione al responsabile del procedimento (art. 198, reg.). Ove questi condivida il giudizio del collaudatore sulla indispensabilità delle maggiori o migliori lavorazioni eseguite dall'appaltatore, trasmette il tutto con proprio parere favorevole all'organo deliberante dell'amministrazione ai fini del riconoscimento dell'ulteriore corrispettivo in favore dell'appaltatore.

Il quarto caso, infine, è quello in cui il collaudatore ritenga l'opera non collaudabile (artt. 197, co. 1, e 202 reg.); in tale ipotesi trasmette la sua relazione e le sue proposte al responsabile del procedimento, il quale a sua volta con proprio parere le trasmette all'organo deliberante dell'amministrazione per le decisioni definitive. Queste verosimilmente, nel silenzio della legge, possono essere di due tipi: a) richiesta all'appaltatore di interventi a suo carico per rendere l'opera collaudabile; b) rifiuto definitivo, nei casi più gravi, di accettazione dell'opera, e conseguente chiamata in giudizio dell'appaltatore.



### 13.11.3 Compiti successivi al collaudo.

Una volta che il certificato di collaudo sia emesso e sottoscritto dall'appaltatore, il collaudatore lo trasmette unitamente a tutta la restante documentazione al responsabile del procedimento (art. 190, co. 2, reg.). Quest'ultimo deve curare due adempimenti:

- 1) in primo luogo, deve sottoporre il certificato di collaudo alla stazione appaltante perché questa deliberi sulla sua ammissibilità (art. 204, co. 3, reg.);
- 2) in secondo luogo, deve attivare il procedimento di cui all'art. 31 bis della legge relativamente alle riserve ancora non definite all'atto del collaudo, avendo cura che lo stesso sia espletato entro i termini previsti dalla stessa norma, e cioè 120 giorni decorrenti dal ricevimento del certificato di collaudo (sul punto, si veda quanto più analiticamente sviluppato al Capitolo 12, paragrafo 4).